



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, recante "disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", ed in particolare l'articolo 21, che detta disposizioni in ordine all'amministrazione straordinaria delle fondazioni medesime;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, come convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100;

VISTO lo statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo;

VISTA la comunicazione del 21 giugno 2012, prot. n. 9295, con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo osservava in sede di vigilanza, a seguito dell'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio 2011 della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, che il valore del contributo effettivamente erogato dal socio fondatore privato non soddisfaceva la condizione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e lo statuto stesso del Teatro;

VISTA la nota in data 25 giugno 2012, prot. n. 5048, con la quale il sindaco-presidente della Fondazione, nel riferire di aver inserito nel verbale del consiglio di amministrazione del 23 giugno 2012 una richiesta di chiarimenti inviata al sovrintendente ed al collegio dei revisori riguardante la comunicazione di cui sopra, segnalava inoltre l'eventuale illegittimità della nomina di un consigliere di amministrazione, con incarico di vice presidente;

VISTE le note del 27 giugno 2012, prot. n. 1634 e n. 1635, con le quali il presidente del collegio dei revisori riferiva in merito alla nomina del vice presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione, in relazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 9, comma 3, ed esprimeva il proprio avviso sull'applicazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

VISTA la nota del 5 luglio 2012, prot. n. 1717, indirizzata al presidente della Fondazione, con la quale il sovrintendente, nel ritenere esaustive le considerazioni del presidente del collegio dei revisori sopra richiamate, rappresentava che la normativa di riferimento e lo statuto della Fondazione non attribuiscono al sovrintendente poteri di vigilanza circa la legittimità delle nomine dei consiglieri e la composizione del consiglio di amministrazione;

VISTA la nota del 23 luglio 2012, prot. n. 8/Ris, con la quale il sindaco-presidente ha manifestato la sua perplessità in ordine alle considerazioni contenute nella sopra citata documentazione a firma del presidente del collegio dei revisori e del sovrintendente;

VISTA la nota del 27 luglio 2012, prot. n. 11325, con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo rilevava, esaminate le norme di legge e di statuto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo più volte citato, elementi di



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

illegittimità nella composizione del consiglio di amministrazione, rappresentando altresì la riconducibilità di tale fattispecie alla previsione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo citato;

VISTA la nota del 2 agosto 2012, prot. n. 575231/USG, a firma del sindaco-presidente che, nel fornire notizia del venir meno dei due componenti dell'organo deliberante cui si riferivano i suddetti dubbi di legittimità della nomina, poneva la questione della possibile illegittimità degli atti assunti negli anni precedenti dallo stesso consiglio e degli atti adottati dal vice presidente, rappresentando altresì *"il venir meno del rapporto fiduciario"* del sindaco-presidente *"con l'attuale gestione della Fondazione"*, in ragione di asserite anomalie nei comportamenti degli organi;

VISTA la nota del 13 agosto 2012, prot. 11/Ris, a firma del sindaco-presidente, il quale, nel comunicare l'avvenuta riunione, in data 6 agosto 2012, del consiglio di amministrazione, rappresentava criticità e irregolarità nella gestione della Fondazione, tali da indurre a chiedere interventi atti al ripristino di condizioni di legittimità da parte dell'autorità vigilante;

VISTA la nota prot. n. 622369/12, senza data, con la quale il sindaco-presidente, nel comunicare di avere adottato una determinazione sindacale in autotutela tesa ad annullare la nomina del consigliere di amministrazione vice presidente, chiedeva formalmente a questo Ministero di porre in essere le iniziative contemplate dal vigente art. 21, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo citato;

VISTA la nota dell'8 settembre 2012, prot. n. 638730, con la quale sindaco-presidente informava questa Amministrazione circa lo stato della causa instauratasi a seguito del ricorso cautelare proposto dal vice presidente della Fondazione e con l'occasione menzionava ancora il comportamento del sovrintendente, a sua detta non orientato a favorire l'approfondimento delle gravi questioni di legittimità di cui sopra accennato;

VISTA la propria nota prot. n. 16503 del 19 settembre 2012, con la quale si rappresentava al sindaco-presidente come la delicata situazione venutasi a creare presso la Fondazione inducesse ad ulteriori approfondimenti sulla gestione della stessa;

VISTO il verbale n. 105 del 21 settembre 2012 del collegio dei revisori, nel quale, rilevata la mancata convocazione del consiglio di amministrazione dal parte del sindaco-presidente, si esprimeva l'avviso che la pendenza del procedimento cautelare proposto dal vice presidente della Fondazione non costituisse causa ostativa alla convocazione;

VISTA la nota del 29 settembre 2012, prot. n.690072, con la quale il sindaco-presidente, nel riscontrare la nota prot. n. 16503 del 19 settembre 2012 sopra richiamata, rappresentava la sopravvenienza di nuovi elementi di criticità idonei ad incrinare ulteriormente il rapporto fiduciario con il *management* della Fondazione;

VISTA la nota del 5 ottobre 2012, prot. n. 708846, con la quale il sindaco-presidente riferiva al Ministero vigilante circa l'incontro avuto in Palermo con il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, ribadiva l'asserito stato di ingovernabilità della Fondazione e concludeva con il richiedere nuovamente un superiore intervento, stante la asserita impossibilità di convocare il consiglio di amministrazione e quindi di garantire la normale attività della Fondazione;

VISTE le note del 10 ottobre 2012, prot. n. 719834, prot. n. 719843 e prot. n. 719851, indirizzate al sovrintendente e per conoscenza a questa Amministrazione, con le quali il sindaco-presidente,



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

rispettivamente, invitava il sovrintendente a predisporre tutti gli atti necessari a garantire il proseguimento delle attività artistiche del Teatro, a trasmettere gli atti concernenti il tacito rinnovo dei contratti riguardanti la figura del direttore operativo e del consulente del lavoro e a fornire copia della delibera di approvazione della stagione artistica 2013, con i relativi costi approvati dal consiglio di amministrazione;

VISTA la nota del 15 ottobre, prot. n. 13890, con la quale il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, a seguito della visita effettuata presso la Fondazione e il Comune di Palermo, evidenziava la necessità all'indirizzo del Teatro *"che qualsivoglia determinazione di questa Amministrazione nei riguardi del Teatro non possa essere vagliata se non dopo che sia stata percorsa la ordinaria via di discussione interna alla Fondazione, ovvero attraverso la convocazione degli organi statuari che non può essere ulteriormente procrastinata"*;

VISTA la nota del 16 ottobre 2012, prot. n. 733302, con la quale il sindaco-presidente, nel riscontrare la nota 15 ottobre prot. n. 13890, sopra richiamata, sosteneva la assoluta impossibilità di convocare il consiglio di amministrazione, anche a causa del rischio che le relative determinazioni risultassero inficiate dalle decisioni di competenza della autorità giudiziaria nella controversia instaurata dal precedente vice-presidente del Teatro;

VISTA la nota del 19 ottobre 2012, prot. n. 747175, indirizzata a questa Amministrazione, con la quale il sindaco-presidente, nell'allegare la nota n. 2345 del 17 ottobre 2012 a firma del sovrintendente, recante la richiesta di convocazione del consiglio di amministrazione, dichiara la situazione di assoluta ingovernabilità del Teatro;

VISTA la nota del 22 ottobre 2012, prot. n. 750272, indirizzata dal sindaco-presidente al sovrintendente e, per conoscenza, a questa Amministrazione, recante invito al sovrintendente a predisporre la delibera presidenziale finalizzata a garantire l'attività programmata per l'anno 2012;

VISTA la nota del 30 ottobre 2012, prot. n. 14575, con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, nel paventare la compromissione del normale funzionamento degli organi deliberativi della Fondazione, con conseguente paralisi dell'attività istituzionale, profilava la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo citato e formalizzava l'apertura del relativo procedimento a termini della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando contestualmente agli interessati un termine di venti giorni dal ricevimento della stessa per fornire eventuali controdeduzioni;

VISTA la nota del 3 novembre 2012, prot. n. 781043, indirizzata al sovrintendente e per conoscenza a questa Amministrazione, con la quale il sindaco-presidente, nel lamentare l'avvenuta sostituzione di uno spettacolo già previsto per la stagione in corso e nel ribadire la asserita responsabilità del sovrintendente per la mancata sottoscrizione di contratti con gli artisti, faceva richiesta di una dettagliata relazione esplicitante i motivi della proposta rimodulazione della stagione artistica 2013;

VISTA la nota raccomandata del 7 novembre 2012, con la quale il sovrintendente comunicava al sindaco-presidente, ai consiglieri e, per conoscenza, al collegio dei revisori, nonché alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo l'avvio del procedimento di commissariamento di cui alla nota



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

del 30 ottobre 2012 sopra descritta, precisando che la stessa comunicazione era pervenuta alla Fondazione in data 7 novembre 2012;

VISTA la nota raccomandata in data 12 novembre 2012, a firma del consigliere di amministrazione prof. Sebastiano Bavetta, con la quale il medesimo dichiarava di avere avuto conoscenza legale dell'avvio del procedimento in data 8 novembre 2012;

CONSIDERATO che con nota del 13 novembre 2012, prot. n. 808263, il sindaco-presidente ha significato all'indirizzo dell'Amministrazione vigilante la condivisione dell'iniziativa intrapresa da questo Ministero circa l'avvio della procedura di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo più volte citato, ed ha posto ancora in evidenza il grave disagio in cui versa la Fondazione, sia da un punto di vista gestionale che di immagine;

VISTA la nota in data 23 novembre 2012, con la quale il componente del consiglio di amministrazione Giuseppe Ferrauto, nell'offrire considerazioni in ordine alla gestione, chiede di sospendere il procedimento di cui alla nota ministeriale del 30 ottobre 2012, prot. n. 14575;

CONSIDERATO che il consigliere Ferrauto, con la nota in data 23 novembre 2012 citata, sottolinea i risultati artistici, gestionali e di bilancio dell'attuale gestione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, dichiara *"innegabile che la mancata convocazione del Consiglio da qualche mese a questa parte rischia di paralizzare l'attività della Fondazione"*, ma sostiene tuttavia che non sussistono le condizioni per l'eventuale commissariamento perché il rilevato rischio di paralisi degli organi decisionali sarebbe da imputare esclusivamente alla mancata convocazione da parte del sindaco-presidente;

VISTA la nota in data 23 novembre 2012, con la quale il sovrintendente prof. Antonio Cognata ed i componenti del consiglio di amministrazione prof. Sebastiano Bavetta, prof. Eugenio De Rosa e prof. Ignazio Miraglia, assistiti dall'avv. Stefano Polizzotto, esprimono osservazioni ed opposizione avverso l'avvio del procedimento di che trattasi;

CONSIDERATO che nella testé detta nota del 23 novembre si sostiene preliminarmente che la mancanza dei due consiglieri di amministrazione, la nomina dei quali era stata dichiarata illegittima dall'Amministrazione vigilante, non infici le deliberazioni già a suo tempo adottate, vengono svolte considerazioni sull'ordinanza cautelare del 9 novembre 2012 emessa dal Tribunale di Palermo sul ricorso presentato dal consigliere vice-presidente revocato dall'attuale sindaco-presidente, su materia, pertanto, ancora *sub judice*, si revoca in dubbio che l'asserita illegittimità delle nomine dei due consiglieri di che trattasi possa costituire valido motivo di scioglimento del consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

CONSIDERATO che, sempre nella nota del 23 novembre sopra citata, viene inoltre contestata - specialmente a seguito dell'ordinanza citata del Tribunale di Palermo, che ha respinto in sede cautelare il ricorso del vice-presidente - la impossibilità asserita dal sindaco-presidente di convocare il consiglio di amministrazione; sono negati i contrasti o dissidi interni a tale organo deliberante; viene affermata la continuità del funzionamento e della attività artistica del Teatro, seppure gestito nelle more della definizione del giudizio cautelare a mezzo di deliberazioni presidenziali d'urgenza e salva ratifica successiva degli atti; viene evidenziata la regolare assunzione degli impegni di spesa e la messa in vendita della stagione 2013; è negata sia la



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

mancanza di una maggioranza idonea ad adottare deliberazioni, sia la ventilata paralisi dell'ente; sono sottolineati i risultati conseguiti dal 2004 dall'attuale direzione della Fondazione; sono contestate le asserite anomalie gestionali; si riferisce della condivisione, da parte del sindaco-presidente, delle scelte gestionali del *management* del Teatro, avendone egli sottoscritto tutti gli atti conseguenti; è rimarcata la natura di soggetto privato del Teatro e la autonomia che nel presente caso vanterebbe l'assemblea dei fondatori; si contesta l'ingerenza del Ministero vigilante nel caso di specie, che finirebbe per introdurrebbe surrettiziamente un meccanismo di *spoil system* a favore del sindaco-presidente, al quale sarebbe invece addebitabile la mancata convocazione dell'organo deliberante; viene in conclusione chiesta la sospensione e l'annullamento della procedura avviata con la nota ministeriale del 30 ottobre 2012. prot. n. 14575;

CONSIDERATO che la documentazione e le controdeduzioni offerte, acquisite agli atti della competente Direzione generale e sopra menzionate, forniscono comunque una rappresentazione dello stato gestionale della Fondazione non fisiologico e connotato da una rapporto tra gli organi necessari della stessa non conforme a norma, con la conseguenza che il funzionamento dell'ente risulta essere perseguito di fatto con provvedimenti non assunti dall'organo deliberante;

CONSIDERATO che tale condizione non fisiologica e critica perdura da mesi e che l'assunzione degli atti fondamentali della Fondazione lirico-sinfonica, relativi all'anno in corso e al prossimo esercizio 2013, postula un dialogo costante tra gli organi a ciò deputati da legge e statuto;

RITENUTO che la disamina analitica di tutti gli atti sopra elencati fa emergere e comprova una condizione oggettiva di insanabile dissidio interno tra gli organi della Fondazione, tale da impedire il fisiologico e legittimo svolgimento delle attività essenziali per la vita amministrativa e per il perseguimento della missione istituzionale della Fondazione;

CONSIDERATO che le controdeduzioni fatte pervenire da alcuni consiglieri di amministrazione e dal sovrintendente nel corso della fase partecipativa del procedimento, intese a rimarcare la esclusiva attribuibilità al sindaco-presidente della responsabilità della condizione di paralisi venutasi a creare per la mancata convocazione degli organi deliberativi, asseritamene finalizzata alla surrettizia introduzione di una sorta di *spoil system* dei vertici amministrativi dell'Ente, risultano ininfluenti rispetto all'oggetto del presente procedimento, diretto unicamente alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per il commissariamento, costituiti non già da profili di imputabilità e di responsabilità degli organi rivelatisi oggettivamente incapaci di un efficace governo dell'ente, bensì solo ed esclusivamente dal rilievo del fatto obiettivo della condizione di paralisi venutasi a creare;

CONSIDERATO, infatti, che il procedimento di commissariamento non reca alcuna valenza sanzionatoria, ma ha natura esclusivamente rimediale a fronte di una condizione oggettiva di grave disfunzione della Fondazione, mirando non a ad accertare responsabilità, ma solo a garantire la continuità della funzionalità dell'ente lirico-sinfonico, nell'interesse generale;

RILEVATO che tutti gli inviti ed ogni iniziativa di mediazione, pur ampiamente esperita dalla stessa Direzione generale competente di questo Ministero, non hanno sortito effetto e che, pertanto, la suindicata condizione di dissidio interno non appare a breve risolvibile o superabile se non attraverso una misura di commissariamento degli organi, finalizzata sia a garantire le funzionalità dell'ente, sia a creare condizioni oggettive di rasserenamento complessivo del contesto, nelle more



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

anche delle chiarificazioni che potranno venire dalla definizione del contenzioso giurisdizionale già in atto;

CONSIDERATO che il necessario ristabilimento dell'ordinario e continuativo *iter* deliberativo e gestionale della Fondazione non è perseguibile, allo stato, se non attraverso l'istituto del commissariamento temporaneo, istituto positivamente offerto dalla normativa di settore per garantire la funzionalità dell'ente e la continuità della indefettibile funzione di produzione artistica, di offerta al pubblico del servizio culturale e di valorizzazione del patrimonio artistico e musicale del Teatro, individuando nel presente caso di specie l'amministratore straordinario in una figura istituzionale di garanzia;

VISTA la relazione del 4 dicembre 2012, prot. n. 16022, con la quale il responsabile del procedimento rappresenta al Direttore generale per lo spettacolo dal vivo le proprie valutazioni istruttorie, proponendo la chiusura del procedimento con l'applicazione della misura dell'amministrazione straordinaria;

VISTA la nota del 4 dicembre 2012 prot. n. 16029, con la quale il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo informa il Ministro per i beni e le attività culturali riguardo la propria posizione che coincide con quella del responsabile del procedimento sopra riportata;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere, alla luce delle esposte circostanze, a termini di quanto previsto dall' art. 21, ed in particolare dal comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, allo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo ed alla contestuale nomina di organi di amministrazione straordinaria, al fine di ricondurre la gestione della Fondazione medesima nell'ambito dei principi e delle norme che ne regolano l'attività;

DECRETA

Art. 1

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo è sciolto a decorrere dalla data del presente decreto.
2. Il Prefetto Fabio Carapezza Guttuso è nominato dalla data del presente decreto, per un periodo di sei mesi e comunque non oltre la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione, commissario straordinario della Fondazione con i poteri dell'organo disciolto e con quelli del sovrintendente.
3. Il commissario straordinario assolve gratuitamente le funzioni conferite, fatte salve le spese occasionate dall'incarico che sono a carico della Fondazione medesima.

Roma, - 4 DIC. 2012

PIL MINISTRO